

ASSEMBLEA STRAORDINARIA del 11/09/2007 dell'ASSOCIAZIONE
A. C. A. T. VERSILIA di VIAREGGIO.

In data 11/09/2007 si apre l'Assemblea straordinaria convocata alle ore 18, in
prima convocazione e non essendoci il numero legale passa in seconda convocazione
alle ore 21. Viene nominato Presidente dell'Assemblea il/la Sig./Sig.ra
MERI RAFFAELLO e segretario/a il/la Sig./Sig.ra ROSSI ROBERTA.

Dopo aver verificato la validità ed il numero dei votanti si dichiara l'Assemblea
validamente costituita per discutere, secondo le norme statutarie e il c.c., e deliberare
sulle integrazioni e modifiche dello statuto del 1999.

Così presentato e letto il presente verbale viene posto in approvazione con la stesura del
seguente statuto in sostituzione del precedente:

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE E SEDE

Art.1. E' costituita l'Associazione denominata "ACAT Versilia" (Associazione Club Alcolisti in Trattamento).

Art.2. L'Associazione ha sede a Viareggio, in Via Leonida Repaci 3/A, ma il trasferimento della sede può avvenire, qualora se ne ravvisi la necessità, su decisione del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

SCOPO OGGETTO

Art. 3. L'Associazione è basata su principi solidaristici e di aggregazione sociale e non ha scopi di lucro. Ne fanno parte le famiglie ed i servitori-insegnanti, membri riconosciuti dei CAT (Club degli Alcolisti in trattamento). Opera nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'approccio ecologico sociale introdotto dal prof. Vladimir Hudolin, in funzione di una società solidale.

L'Associazione aderisce ad organismo riconosciuto a livello nazionale (AICAT – Associazione Italiana Club Alcolisti in Trattamento), accettandone relativi regolamenti e scopi.

Art. 4. Per il conseguimento degli scopi anzidetti l'Associazione svolge attività principale istituzionale e strumentale secondaria, assumendosi i seguenti compiti:

A) Partecipare a, gestire e promuovere attività sociale, ricreativa, culturale, e tutte quelle connesse allo svolgimento di manifestazioni di natura ricreativa e culturale;

B) Promuovere attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute e prevenzione dei problemi alcolcorrelati e complessi;

C) Promuovere la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione dei progetti mirati alla promozione e protezione della salute e della solidarietà sociale, promuovendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;

D) Migliorare la qualità della vita dei suoi soci e delle comunità locali attraverso l'approccio ecologico sociale.

E) Con spirito di servizio, curare il coordinamento ed il valore scientifico dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti etc..

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 5. Il numero degli associati è illimitato. Possono essere associati dell'Associazione le persone e gli enti che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Art. 6. Chi intende essere ammesso come associato

Art. 7. Gli Associati sono invitati a versare una quota o contributo mensile, stabiliti in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata dal Consiglio Direttivo annualmente per l'anno successivo. In caso contrario vale la quota dell'anno precedente.

TITOLO IV

RECESSO E ESCLUSIONE

Art. 8. La qualifica di Associato si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'Associato:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti o e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diviene operante dalla annotazione nel registro dei verbali.

Art. 9. La non partecipazione alla vita dei Club o dell'Associazione per diverse iniziative formative e di servizio, di fatto determinano le dimissioni o l'autoesclusione, di cui si prende atto senza alcuna formalità, per dare un significato alla libertà di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona.

Gli associati receduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo versato.

GRATUITA' DELLE CARICHE

Art. 10. Tutte le cariche elettive sono gratuite, spettando ai membri degli organi eletti solo il rimborso delle spese vive sostenute giustificate, tranne dove diversamente previsto e definito dal Regolamento.

L'ACAT può assumere personale dipendente, o avvalersi di lavoro autonomo, nei limiti delle leggi vigenti.

TITOLO V

PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Art. 11. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, in ogni modo appartenenti all'Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo. Sono fonte di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, dell'Associazione:

- i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- proventi ricavati dalle attività svolte e servizi prodotti;
- le quote associative;
- proventi da partecipazioni con associazioni;

- le donazioni e i lasciti testamentari;
- le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da Enti Pubblici o Privati finalizzati al sostegno dell'attività o dei progetti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 12. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO VI

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Collegio Sindacale (se opportuno o d'obbligo per legge).

ASSEMBLEA

Art.14. Le Assemblee sono organi sovrani degli associati o partecipanti e possono essere ordinarie o straordinarie.

L'eleggibilità degli organi amministrativi è libera con il principio del voto singolo di cui all'art. 2532 secondo comma del C.C. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nei locali della sede almeno quindici giorni prima della adunanza o con altro mezzo pubblicitario e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.

Art. 15. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- a- approvazione del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- b- procede alla nomina delle cariche sociali;
- c- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d- approva eventuali regolamenti.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno entro i sei mesi successivi alla chiusura del bilancio.

L'Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio lo ritenga opportuno, dal Collegio Sindacale (se esistente) o da almeno un quinto degli associati.

Art. 16. L'Assemblea di norma è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Art. 17. In prima convocazione l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria è presieduta dal Presidente nominato dall'Assemblea degli associati; verrà inoltre nominato un segretario per redigere il verbale.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre a un massimo di ventuno membri scelti fra gli associati (in numero dispari). I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice presidente, il Segretario ed eventualmente l'Amministratore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione viene fatta almeno sette giorni prima della adunanza, in caso di urgenza almeno 24 ore prima con i mezzi ritenuti più opportuni. Le sedute sono valide se sarà presente la maggioranza e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Al Consiglio Direttivo spetta tra l'altro:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni;
- redigere i bilanci;
- compilare i regolamenti interni;
- stipulare atti e contratti inerenti all'attività;
- deliberare su sezioni, costituzioni o scioglimenti;
- deliberare sull'ammissione, recesso o esclusione degli associati;
- compiere tutti gli atti e operazioni per la corretta gestione e amministrazione dell'Associazione.

Art. 20. In caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli. L'Assemblea sarà convocata nel caso in cui saranno sostituiti la metà più uno dei membri.

PRESIDENTE

Art. 21. Il Presidente che viene eletto dal Consiglio ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Il potere di firma può essere assegnato anche al Segretario/Amministratore relativamente ai conti correnti bancari/postali o altri tipi di rapporti debitori o creditizi.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 22. Il Collegio Sindacale (se presente) è eletto dall'Assemblea e può essere composto da uno a cinque membri effettivi (in numero dispari). I sindaci durano in carica quattro anni come il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. In caso di mancanza fino alla metà più uno dei membri si voterà soltanto per quell'organismo e avrà la scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 23. I compiti del Collegio Sindacale (se presente) sono il controllo dell'andamento amministrativo contabile dell'Associazione, le relazioni sul bilancio consuntivo e la vigilanza sul rispetto dello Statuto. Può essere invitato alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

TITOLO VII

SCIoglimento

Art. 24. In caso di scioglimento della Associazione l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori fra gli associati, che stabiliranno le modalità di devoluzione dei beni ad Associazioni senza fini di lucro e con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità come da disposizioni in materia.

E' fatto assoluto divieto di distribuzione in modo indiretto di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

NORMA FINALE

Art. 25. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. (DL 460 del 4/12/97 e per quanto di competenza le LL. RR. e regolamenti).

NORMA FINALE

Art. 26. Per quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono in quanto applicabili le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. (DL 460 del 4/12/97 e per quanto di competenza le LL. RR. e regolamenti).

Il presente Statuto approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci, si compone di n° 26 (ventisei) articoli, su 4 fogli composti di 7 pagine dattiloscritte.

Verificato a fine lettura dello Statuto il numero legale dei votanti l'Assemblea degli associati approva all'unanimità il testo e la riunione termina alle ore 22,30

Il Segretario

Roberto Bobato

Il Presidente

R. Bobato

A. C. A. T. VERSILIA
Associazione Clubs Alcolisti in Trattamento
c/o Centro Civico Circostr. n. 2 - M. Polo - Viareggio
Telefono e Fax 54.663
Codice Fiscale: 91010440468